SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1210)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1980

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'evasione dei tributi relativi ai prodotti petroliferi e sulle responsabilità politiche ed amministrative eventualmente connesse

ONOREVOLI SENATORI. — Fenomeni di corruzione non sono mancati in passato, ma hanno avuto carattere personale e limitato. Da qualche tempo si nota invece una esplosione di denunce che, per la loro gravità e diffusione e per la qualità delle persone che chiamano in causa, comporterebbero, se fondate, una lesione della dignità e della credibilità della Repubblica. Non si sa bene quanto la corruzione sia vera e quanto al posto di scandali effettivi vi siano spinte scandalistiche e strumentali. Purtroppo spesso l'opinione pubblica converte le accuse in verità e l'indizio in condanna.

In siffatta situazione di disorientamento e di senso di generale disfacimento delle istituzioni la ricerca della verità si impone come dovere di Stato. A tal fine sembra ai proponenti esser strumento utile una Commissione parlamentare d'inchiesta che indaghi prontamente, senza invadere il campo riservato all'autorità giudiziaria, la fondatezza delle denunce e, al tempo stesso, prospetti le misure necessarie per evitare nel futuro il ripetersi di deviazioni e di corruzioni. La Repubblica non può vivere sotto il sospetto d'esser insidiata al suo interno dalla corruzione non repressa e non punita, mentre dall'esterno, con operazione convergente di destabilizzazione, v'è l'assalto del terrorismo armato.

Il disegno di legge ricalca sostanzialmente, per quel che riguarda la procedura, le inchieste parlamentari già approvate dal Parlamento; gli articoli, per la loro semplicità, non richiedono una particolare illustrazione. Confidiamo, data l'urgenza e la grande eco che le denunce di corruzione hanno avuto nell'opinione pubblica, che il nostro disegno di legge possa trovare il consenso del Parlamento come volontà concreta di ricerca della verità per un'opera di rigenerazione morale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:

1) se uomini politici, membri di Governo o funzionari di pubbliche amministrazioni, civili o militari, siano implicati, direttamente o indirettamente, nelle attività illecite relative:

a) al mancato o irregolare pagamento dei tributi per i prodotti derivati dal petrolio;

b) al mancato o irregolare pagamento dell'IVA o di altri tributi su prodotti vari di largo consumo;

c) a operazioni commerciali, finanziarie o industriali connesse con i fatti di cui alle lettere *a*) e *b*);

2) le cause e, in particolare, le eventuali carenze legislative, regolamentari o amministrative che abbiano originato, o comunque concorso, al verificarsi degli illeciti di cui al numero precedente;

3) se uffici governativi, responsabili politici o magistrati siano stati a conoscenza, e da quando, degli illeciti di cui al numero 1) senza porre fine agli illeciti medesimi e perseguire i responsabili a norma di legge;

4) se esistano connessioni tra le vicende del mancato pagamento dei tributi per i prodotti derivati dal petrolio ed altri episodi criminosi, con particolare riferimento a delitti contro la persona.

Art. 2.

La Commissione è formata da quindici senatori e quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in

modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i parlamentari dell'una e dell'altra Camera.

Art. 3.

La Commissione svolge la propria attività d'inchiesta con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Alla Commissione è opponibile unicamente il segreto professionale relativo ai rapporti tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

Vigono per il segreto di Stato le norme di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 4.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

Art. 5.

I componenti la Commissione d'inchiesta e tutti coloro che sono chiamati a collaborare con la Commissione stessa sono tenuti al segreto d'ufficio per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, per un massimo di tre mesi.

Entro le suddette scadenze la Commissione dovrà presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze dell'indagine di cui all'articolo 1.

Nella relazione di cui al comma precedente la Commissione formulerà, ove lo ravvisi necessario, indicazioni circa una revisione della legislazione esistente, al fine di migliorare la vigilanza e le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico, in parti eguali, dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*